

DETERMINAZIONE n. 53 del 5 aprile 2018

Struttura proponente: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Affidamento a favore di S.CO.A., ai sensi dell'art. 57, c. 5, lett. a), del D.lgs 163/2006, del servizio complementare di supporto giuridico, nelle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato per il territorio provinciale di Piacenza affidato allo Studio Consulenti Associati Palmieri F. & Partners, con determinazione n. 154 del 23 settembre 2016 - CIG ZF022A417E

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa, e l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entrato in vigore il 20 aprile 2016;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D. lgs. 163/2006 e, in particolare l’articolo 57, comma 5 lett. a) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’aggiudicazione di servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale di appalto;
- il comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016, avente ad oggetto “*Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 dei contratti affidati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016*” recante indicazioni sul regime transitorio che disciplina il passaggio al nuovo Codice dei contratti e delle concessioni;

premesse che:

- con determinazione n. 1 del 11 gennaio 2016 l’Agenzia ha provveduto ad affidare la prestazione del servizio di “Supporto tecnico giuridico alla procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato del bacino provinciale di Piacenza”, all’operatore Agenzia S.r.l., per un importo di € 39.000, oltre a IVA (CIG 63848397D1);
- con determinazione n. 146 del 8 settembre 2016 e per le motivazioni ivi espresse, l’Agenzia ha esercitato il diritto di recesso dal contratto suddetto, provvedendo a liquidare la somma di € 12.068,00 al netto di imposte, per il lavoro svolto dalla società;
- con determinazione n. 154 del 23 settembre 2016, l’Agenzia, tramite scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. 1/2016, ha aggiudicato il completamento del servizio *de quo* allo Studio Consulenti Associati Palmieri F. & Partners, con sede in via Calzavecchio n. 23 a Casalecchio di Reno (BO), per il corrispettivo residuo di € 26.932,00 al netto di imposte;
- il contratto originario ha ad oggetto il servizio di supporto tecnico giuridico all’Agenzia nelle attività operative finalizzate all’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Piacenza e/o eventuali sub – bacini afferenti allo stesso territorio provinciale. La prestazione, in particolare, consiste, nelle seguenti attività:
 - La fase 1 relativa ai beni strumentali e al personale prevede la predisposizione della documentazione di gara, con revisione dell’elenco dei beni strumentali al

servizio oggetto di trasferimento e con l'aggiornamento del valore residuo da indennizzare, a partire dalla valutazione già effettuata dall'Agenzia, e l'assistenza nella fase di negoziazione con il gestore uscente, nonché il completamento della procedura relativa al passaggio al nuovo gestore del servizio idrico integrato del personale, ossia l'attività di ricognizione e verifica dei documenti relativi al trasferimento del personale già predisposti;

- la fase 2 relativa al supporto tecnico giuridico nelle attività finalizzate all'affidamento del servizio prevede l'elaborazione dei documenti preliminari alla gara quali contratti e convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e gestione dei beni di cui alla fase 1, nonché l'elaborazione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio (lettere di invito, verifica e perfezionamento del disciplinare tecnico, del contratto di servizio e delle clausole fideiussorie, piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito); tale fase prevedeva, inoltre, l'espletamento delle procedure propedeutiche all'affidamento come l'assistenza nell'allestimento della Data Room, e il supporto in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro;
- a seguito del lavoro svolto dagli advisers così selezionati, con deliberazione n. 19 del 7 aprile 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato il Bando di gara relativo alla Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006 (CIG: 66633702E0), poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 76 del 19.04.2016;
- in pari data e nella medesima Gazzetta Ufficiale l'Agenzia ha proceduto alla pubblicazione dell'analoga Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (CIG 6663396853);
- a seguito della valutazione delle domande di partecipazione pervenute in risposta al Bando pubblicato per la gara del territorio di Rimini, l'Agenzia attivava l'istituto del soccorso istruttorio nei confronti della società concorrente ACCIONA AGUA SAU, poi esclusa dalla procedura con Determinazione n. 167/2016, per non aver risposto al soccorso istruttorio nei termini previsti dalla legge e dalla comunicazione di attivazione;
- con protocollo PG.AT/2016/0006191 del 5 ottobre 2016 è stato acquisito agli atti di ufficio il ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna- Bologna promosso contro l'Agenzia per ottenere l'annullamento dei provvedimenti inerenti l'esclusione del concorrente sopra citato;
- a seguito della presentazione del riferito ricorso, in considerazione della sostanziale identità soggettiva tra la quasi totalità dei soggetti che avevano presentato la domanda di partecipazione alla Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, che faceva presagire il verificarsi delle medesime condizioni che avevano dato luogo al riferito contenzioso, tale procedura rimaneva sospesa nelle more della conclusione del contenzioso riferito alla procedura di Rimini;
- in data 1 marzo 2017 perveniva all'Agenzia la sentenza sfavorevole n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna – Bologna che accoglieva il ricorso della società esclusa ACCIONA

AGUA SAU, contro la quale l'Agenzia proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato deliberando (Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 22 del 15 marzo 2017), terminato anch'esso con esito sfavorevole (sentenza n. 3450/2017 del Consiglio di Stato);

- l'Agenzia promuoveva, dunque, richiesta di chiarimenti attraverso il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112, c. 5 D.Lgs. 104/2010 s.m.i. (deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 27 luglio 2017), per ottenere un intervento chiarificatore del supremo Giudice amministrativo sulla questione dell'applicabilità alla procedura bandita del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ovvero del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., richiesta che veniva tuttavia dichiarata inammissibile da Consiglio di Stato con sentenza n. 5433 del 2017;
- ad esito della chiusura del giudizio il RUP della Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, Ing. Marco Grana Castagnetti, ha proceduto, in seduta riservata del 2 novembre 2017, all'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla procedura, rilevando la sussistenza tra le due procedure delle analogie paventate;

rilevato che:

- l'esito del giudizio di ottemperanza ex art. 112, c. 5, D.Lgs. 104/2010 s.m.i. promosso dall'Agenzia è intervenuto a quasi due anni dalla pubblicazione degli atti delle due gare e dallo svolgimento della fase ad esse preliminare di valutazione e progettazione del servizio idrico integrato da svolgersi nei territori di riferimento ad esito delle gare stesse, e ciò ha comportato per l'Agenzia lo svolgimento di riflessioni di opportunità tecnico-amministrativa in ordine ai seguenti profili:
 - esiste ad oggi un quadro normativo sui contratti pubblici profondamente mutato a seguito della vigenza prolungata del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dell'entrata in vigore del suo cosiddetto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), dell'emanazione dei primi atti attuativi del Codice dei Contratti pubblici e della dottrina e giurisprudenza ad essi relativa che ha ormai avuto un certo sviluppo, mentre si sta ormai arrestando l'evoluzione in ordine alla precedente normativa contenuta nel D.Lgs. 163/2006;
 - dall'aprile 2016 l'Agenzia ha pubblicato una pluralità di ulteriori procedure di concessione di servizio pubblico, tutte sotto l'egida del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed è ormai possibile affermare che la struttura tecnica di ATERSIR abbia sviluppato uno specifico *know how* riferito all'applicazione della "nuova" normativa, anche in virtù della partecipazione a diversi eventi di formazione in merito;
 - la prosecuzione delle procedure di Rimini e Piacenza nella vigenza della disciplina contenuta nel D.Lgs. 163/2006 s.m.i. avrebbe avuto effetti potenzialmente discriminatori, potendosi in alcuni casi verificare disparità evidenti di trattamento tra concorrenti partecipanti alle diverse procedure bandite dall'Agenzia;
 - la pianificazione e strutturazione del servizio, elaborata dall'Agenzia ai fini della pubblicazione del Bando, sulla base del quale è stata preparata la documentazione da allegare alle lettere di invito il cui invio ai concorrenti aprirebbe la successiva fase di gara, e su cui i concorrenti dovrebbero formulare le proprie offerte tecniche, risulta non più pienamente attuale e ciò comporta che in ogni caso l'Agenzia debba revisionare ed

aggiornare le valutazioni stesse, in particolare con riferimento al quadro economico e agli investimenti richiesti al nuovo concessionario, prima di poter procedere oltre con l'*iter* della gara;

- la revisione e l'aggiornamento delle valutazioni e della documentazione tecnica necessaria alla prosecuzione della gara in corso richiede comunque ragionevolmente alcuni mesi;
- il valore residuo (VRD) dei beni strumentali al servizio idrico integrato, da corrispondersi da parte dell'aggiudicatario della gara a fronte del trasferimento della disponibilità degli impianti e delle altre dotazioni strumentali al servizio appartenenti al gestore uscente, inserito negli atti di gara era stato preliminarmente stimato da ATERSIR alla data del 31.12.2015 ad esito di apposito procedimento conclusosi con Determinazione n. 155 del 23 novembre 2015;
- il VRD inserito nel Bando di gara è stato elaborato in base al libro aggiornato al 31.12.2014 e fa, dunque, riferimento ad un elenco cespiti di oltre tre anni fa, il che rende opportuno da parte dell'Agenzia lo svolgimento di un procedimento di aggiornamento di tale valore, con conseguente elaborazione di un valore maggiormente corrispondente al dato reale rispetto a quello oggi inserito nel Bando di gara e dunque conoscibile *ex ante* ed utilizzabile dai concorrenti al fine della formulazione delle offerte;
- in considerazione delle argomentazioni sopra riassunte l'Agenzia ha valutato l'opportunità di procedere con le successive fasi della gara pubblicata nell'aprile 2016 e dunque in base al D.Lgs. n. 163/2006, ovvero revocare in autotutela gli atti di gara e bandire una nuova procedura in base al D.Lgs. n. 50/2016, garantendo in tal modo, tanto la parità di trattamento tra partecipanti alle diverse procedure bandite dall'Agenzia, quanto la corrispondenza alla realtà odierna della situazione di partenza del servizio posta a base di gara, tramite l'aggiornamento del valore residuo e dei dati relativi agli investimenti e agli standard richiesti per lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento;
- all'esito di tali valutazioni, con Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2018, il Consiglio Ambito dell'Agenzia ha dunque ritenuto di revocare gli atti di gara per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, a seguito della revoca della procedura relativa all'affidamento in concessione del SII nel bacino di Rimini (deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2018);
- l'Agenzia ha adottato la suddetta decisione di revocare anche gli atti della gara per l'affidamento del SII per la provincia di Piacenza, in virtù della considerazione che, pur avendo il contenzioso descritto interessato specificamente la Procedura per l'affidamento del SII per la provincia di Rimini, non si può ignorare come lo stesso fosse suscettibile di avere riflessi sostanziali anche sulla coeva e del tutto analoga procedura inerente la provincia di Piacenza; e non si può del pari non rilevare che procedere come quella di Piacenza in modo differente da quella di Rimini avrebbe comportato un'asimmetria ingiustificabile, nonché un inutile appesantimento dell'azione dell'Agenzia;

considerato dunque:

- che si rende necessario procedere con la massima celerità a svolgere il procedimento di aggiornamento dell'elenco dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Piacenza e del relativo valore residuo da riconoscere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento precedentemente definito con Determinazione n. 155 del 23 novembre 2015;
- che occorre procedere, inoltre, alla redazione degli atti della nuova Procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006, inserendo il VRD aggiornato ad esito della conclusione del procedimento di cui al precedente punto e allegando specifica documentazione tecnica corrispondente all'attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara;
- che l'intera attività di revisione della documentazione di gara si ravvisa nella circostanza che si tratta di Procedura aperta, anziché Procedura ristretta, da aggiornare in base alla disciplina concernente i contratti di concessione dei servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, disciplina del tutto innovativa in ordine alle concessioni (in quanto di recepimento della direttiva 2014/23/UE), rispetto a quella contenuta nel precedente D.Lgs. 163/2006 ove le disposizioni di legge si riferivano ai soli contratti pubblici di appalto nel settore ordinario e nei settori speciali (in recepimento delle direttive Ue nn. 17 e 18 del 2004);

ritenuto pertanto di acquisire un servizio di supporto giuridico complementare rispetto all'attività di consulenza finora prestata dallo stesso operatore economico selezionato *ab origine* per il supporto all'Agenzia nell'esperimento di tutte le fasi della gara per l'affidamento in concessione del SII nel bacino di Piacenza, atteso che il mutamento della disciplina contenuta nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 così come deciso dal Consiglio d'ambito con la deliberazione del 2018 sopra citata, comporta l'aggiornamento di tutti gli atti inerenti agli aspetti concernenti le fasi della procedura di affidamento, in quanto trattasi di Procedura aperta, anziché Procedura ristretta;

richiamato il comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016 citato, ove, in particolare, è riportata la seguente indicazione relativamente agli affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06: "Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice";

rilevato che il servizio in parola affidato in vigenza del D.lgs. n 163/2006 è in corso di esecuzione e resta dunque disciplinato dal medesimo decreto;

richiamato l'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale di appalto, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni: tali servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessari al suo perfezionamento; il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

preso atto:

- della complessità di aggiornare la documentazione di gara alla nuova disciplina sulla contrattualistica pubblica ed in particolare agli aspetti giuridici legati all'affidamento dei contratti pubblici di concessione di un servizio complesso quale il servizio idrico integrato, ai sensi della disciplina del tutto innovativa contenuta nell'attuale codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, nonché alla luce di quanto sopra descritto che rappresenta una circostanza non prevedibile;
- che l'aggiornamento della documentazione di gara, da svolgersi in base alla normativa sopra menzionata, è strettamente collegato agli atti di natura tecnica e giuridica già predisposti da S.CO.A., in quanto affidatario del contratto iniziale, con riferimento alla procedura di affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, tale da rendere i due differenti aspetti tra loro assolutamente interdipendenti e di difficile separazione;

vista la nota acquisita al PG.AT/2018/2155 del 26 marzo 2018 con cui S.CO.A, a seguito di specifica richiesta dell'Agenzia (nota PG.AT/2018/2096 del 23 marzo 2018), ha manifestato la propria disponibilità a prestare il servizio giuridico complementare in esame nell'ambito del contratto di appalto già in corso per un importo di € 15.000,00 al netto di IVA, non superando così il limite del cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale complessivamente considerato;

valutata pertanto congrua e corrispondente alle esigenze manifestate dall'Agenzia l'offerta presentata da S.CO.A;

dato atto che la spesa pari a € 15.000.00, oltre IVA di legge 22% pari a € 3.300,00 per complessivi € 18.300,00 trova copertura al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103052/02 "Prestazione di servizi per supporto economico giuridico" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che reca la necessaria disponibilità;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visti l'art. 151, comma 4 e l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *-bis* del d.lgs. 267/2000;

visto il bilancio pluriennale 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, all'operatore economico Studio Consulenti Associati Palmieri F. & Partners (S.CO.A. s.r.l.) servizi complementari nell'ambito del contratto di appalto "Supporto tecnico giuridico alla procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato del bacino provinciale di Piacenza" affidato con determinazione n. 154 del 23 settembre 2016 entro i limiti e le condizioni prescritti dall'art. 57, c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
2. di dare atto che il servizio complementare consiste in particolare nelle seguenti attività, la maggiormente dettagliate nello schema di atto integrativo di cui all'Allegato A alla presente determinazione:
 1. Revisione e aggiornamento dei contratti e delle convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e gestione dei beni;
 2. Revisione e aggiornamento della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa di:
 - a) capitolato speciale d'appalto;
 - b) verifica degli importi a base di gara;
 - c) criteri di valutazione;
 - d) piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
 - e) assistenza alla redazione del contratto di servizio per quanto di competenza;
 - f) clausole fideiussorie;

3. di approvare, a disciplina del servizio complementare in esame lo schema di atto integrativo al contratto iniziale, Allegato A alla presente determinazione da stipulare in formato digitale;
4. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è ZF022A417E per € 15.000,00;
5. di impegnare la somma di € 15.000,00 oltre iva di legge pari a € 3.300,00 per complessivi € 18.300,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/02 “Prestazione di servizi per supporto economico giuridico” dell’annualità 2018 del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 che reca la necessaria capienza;
6. di liquidare il compenso di cui sopra, a seguito della presentazione di fatture debitamente vistate dal responsabile del procedimento competente ai fini della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.;
7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO

CON IL PRESENTE ATTO

TRA

Studio Consulenti Associati Palmieri F. & Partners, con sede in via Calzavecchio n. 23, 40033 Casalecchio di Reno (BO),

E

l'Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Cairoli n. 8/f, competente alla stipula del presente atto in nome e per conto di ATERSIR (nel seguito anche Agenzia)(C.F. 91342750378)

PREMESSO CHE

- tra Studio Consulenti Associati Palmieri F. & Partners, con sede in via Calzavecchio n. 23, 40033 Casalecchio di Reno (BO), e l'Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/f, risulta stipulato il contratto relativo alla procedura di affidamento del servizio di Supporto tecnico giuridico alla procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato del bacino provinciale di Piacenza per un importo di € 26.932,00, oltre a IVA (CIG 63848397D1);
- è stato promosso dalla società esclusa ACCIONA AGUA SAU un ricorso giudiziale avverso l'esclusione della stessa dalla partecipazione all'analogha procedura per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale di Rimini, terminato con sentenza del Consiglio di Stato n. 3450 del 13 luglio 2017 che ha stabilito la riammissione della società ricorrente alla procedura di gara;
- a seguito della suddetta sentenza l'Agenzia promuoveva richiesta di chiarimenti attraverso il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112, c. 5 D.Lgs. 104/2010 s.m.i. per ottenere un intervento chiarificatore sulla questione dell'applicabilità alla procedura bandita del D.Lgs. 163/2006 s.m.i ovvero del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., richiesta che veniva tuttavia dichiarata inammissibile da Consiglio di Stato con sentenza n. 5433 del 2017;
- in considerazione delle evidenti analogie tra le procedure, l'Agenzia teneva sospesa la procedura nelle more della conclusione del contenzioso riferito alla procedura di Rimini;
- ad esito del suddetto contenzioso, con Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2018, il Consiglio Ambito dell'Agenzia ha ritenuto di revocare gli atti di gara per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, a seguito della revoca della procedura relativa all'affidamento in concessione del SII nel bacino di Rimini (deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2018), in considerazione del mutato quadro normativo e dato atto che la sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta a quasi due anni dalla pubblicazione degli atti di gara con conseguente necessità di revisionare ed aggiornare la pianificazione e strutturazione del servizio sulla base del quale è stata preparata la documentazione di gara;
- il Consiglio d'Ambito ha stabilito che per la nuova gara di affidamento si proceda tramite una procedura aperta al fine di abbreviare i termini necessari alla conclusione della stessa;
- occorre dunque aggiornare e revisionare i documenti di gara ai fini dell'espletamento della nuova procedura;

- con determinazione n. 53 del 5 aprile 2018 l'Agenzia ha provveduto all'affidamento di servizi complementari al servizio di Advisory, già affidato mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 57, c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 ;

SI CONVIENE

pertanto di stipulare il presente atto integrativo:

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio complementare alla prestazione di servizi per il supporto tecnico - giuridico alla procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato della provincia di Piacenza. La prestazione consiste in particolare nelle seguenti attività:

1. Revisione e aggiornamento dei contratti e delle convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e gestione dei beni;
2. Revisione e aggiornamento della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa di:
 - a) capitolato speciale d'appalto;
 - b) verifica degli importi a base di gara;
 - c) criteri di valutazione;
 - d) piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
 - e) assistenza alla redazione del contratto di servizio per quanto di competenza;
 - f) clausole fideiussorie.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è il RUP Ing. **Marco Grana Castagnetti** cui il professionista dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 – Valore della fornitura

Per lo svolgimento del suddetto incarico come descritto all'art. 1 verrà riconosciuto un compenso di € 15.000,00 al netto di IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi allo svolgimento dell'incarico. I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente alla Società e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati

Art. 3 – Termini di esecuzione

Le attività avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente e la durata osserva la seguente scadenza: entro 90 giorni dall'avvio della prestazione dovrà essere predisposta la documentazione prevista da sottoporre, previa verifica positiva della Direzione di Atersir, all'approvazione del Consiglio d'Ambito.

Art. 4 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica), su presentazione di regolare fattura emessa secondo le seguenti modalità:

- € 15.000,00, oltre IVA, a saldo dell'importo contrattuale a conclusione delle attività.

Art. 5 – Disposizioni integrative

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al contratto originario, specificando che tali articoli non sostituiscono ma si aggiungono, integrandoli, a quelli originali.

Allegato alla determinazione n. 53 del 5 aprile 2018

Oggetto: **Affidamento a favore di S.CO.A., ai sensi dell'art. 57, c. 5, lett. a), del D.lgs 163/2006, del servizio complementare di supporto giuridico, nelle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato per il territorio provinciale di Piacenza affidato allo Studio Consulenti Associati Palmieri F. & Partners, con determinazione n. 154 del 23 settembre 2016 - CIG ZF022A417E**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IMP. N. 189/1/2018 del 5 aprile 2018 per € 18.300,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103052/02 "Prestazione di servizi per supporto economico giuridico" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che reca la necessaria disponibilità a favore di S.CO.A.

La Dirigente dell'Area
Amministrazione e Supporto alla
Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 5 aprile 2018